

Esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5 D.Lgs 117/2017

Esente dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 82, comma 3, D.Lgs 117/2017, corretto dall'art.26, D.Lgs 105/2018



STATUTO

Dell' Organizzazione di volontariato

" Agnese's Friend ODV"

Art. 1 (Denominazione e sede)

È costituito in Piacenza Drizzona (CR) l'ente del terzo settore in forma di organizzazione di volontariato "Agnese's Friends-ODV di seguito denominata "Associazione".

La durata dell'associazione è illimitata.

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Piacenza Drizzona (CR) via Libertà Località Drizzona n. 60/a. Il consiglio direttivo, con sua delibera, può trasferire la sede sociale nell'ambito dello stesso comune, nonché istituire sedi e sezioni staccate anche in altre località della Regione che ne dà notizia nella prima Assemblea dei soci convocata.

Art. 2 (Statuto) - L'associazione è disciplinata dal presente statuto. Lo statuto contiene le norme relative al funzionamento dell'Associazione. In caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde. Lo statuto costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della associazione e vincola alla sua osservanza gli aderenti alla associazione stessa.

Art. 3 (Finalità) — L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per: promuovere iniziative culturali, educative, benefiche, ricreative e di istruzione in favore della cittadinanza ed in particolare degli studenti di ogni ordine e grado scolastico in Italia e all'estero; per diffondere la cultura dell'accoglienza al fine di favorire l'integrazione e prevenire fenomeni di emarginazione e disagio.

Art. 4 (Attività) - L'associazione per il perseguimento dello scopo sopra riportato intende svolgere, in via prevalente, l'attività di interesse generale rappresentata da formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa. In particolare l'Associazione si propone di:

progettare, organizzare e gestire servizi educativi - di istruzione e di carattere ludico prevalentemente in orario extra scolastico;

- progettare, organizzare, gestire, promuovere manifestazioni culturali, convegni, seminari, mostre, pubblicazioni o attività simili che favoriscano l'aggregazione sociale e culturale dei minori e dei giovani;
- istituire borse di studio o premi destinati a studenti meritevoli che si distinguano nelle discipline artistiche (es. disegno, pittura, scultura ecc...) e/o letterarie
- raccogliere fondi per sostenere l'Associazione "CENTRO AIUTI PER L'ETIOPIA" con sede a Verbania (VB) via 42 Martiri n. 189 (o altra associazione previa delibera del Consiglio Direttivo) che si occupa dei bambini e dei ragazzi abbandonati dando loro sostentamento e istruzione;
- organizzare o collaborare con altre realtà locali nella realizzazione di eventi ricreativi, culturali, manifestazioni, mostre, rassegne ecc... e quant'altro di funzionale alla raccolta fondi per lo sviluppo delle attività istituzionali.

. L'Associazione svolge la propria attività prevalentemente a favore di terzi avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dirette e gratuite dei volontari associati. L'Associazione, qualora se ne presentasse la necessità potrà, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni.

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale individuate purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore

alla metà del numero dei volontari associati.

L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

Art. 5 (Ammissione) - Possono presentare domanda di ammissione all'associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. La domanda di ammissione dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi, anche se dissenziente, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- L'ammissione alla associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, senza alcuna limitazione in riferimento alle condizioni economiche e discriminazione di qualsiasi natura, non oltre i sessanta giorni dal giorno in cui è pervenuta la domanda di ammissione. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'ammissione, e iscriverne il nome nell'apposito libro dei soci, o rigettarla con comunicazione motivata che deve essere trasmessa all'interessato. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

Art. 6 (Diritti e doveri degli aderenti) - L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione. Ciascun socio ha diritto di: votare per l'elezione degli organi sociali e di presentare la propria candidatura agli stessi e comunque esprimere il proprio voto in Assemblea, di essere informato sulle

attività dell'associazione e controllarne l'andamento, di prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico-finanziario, consultare i verbali e gli altri libri sociali. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.

Le quote sociali o i contributi alle attività associative, qualora deliberati non hanno carattere patrimoniale e non determinano diversi diritti di partecipazione sociale. Ciascun socio ha il dovere di: rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno, di svolgere la propria attività per gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, di versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito in sede di approvazione del Bilancio Preventivo.

Art. 7 (Perdita della qualifica di socio) - La qualità di socio si perde a causa della morte dell'iscritto, per recesso o per esclusione. L'aderente all'associazione, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, dal regolamento interno se predisposto, o alle decisioni deliberate dagli Organi Sociali, può essere escluso dall'associazione stessa. L'esclusione è deliberata dall'assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, con voto segreto, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

Art. 8 (Ordinamento dell'Associazione) - L'Associazione si è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura. La struttura associativa è composta da un'Assemblea, che rappresenta l'organo sovrano dell'Associazione composto da tutti coloro che ne sono soci, da un Consiglio Direttivo, organo esecutivo e amministrativo eletto dall'Assemblea tra i soci dell'Associazione, e dal Presidente, eletto all'interno del Consiglio Direttivo con funzioni di Legale Rappresentanza. Tutte le cariche sociali sono elettive e sono gratuite.

Art. 9 (Assemblea) - L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'associazione ed è l'organo sovrano. Ogni socio ha diritto ad esprimere il proprio voto. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. Gli aderenti possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri aderenti, conferendo delega scritta. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.

Art. 10 (Competenze dell'Assemblea) - L'Assemblea: a) nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo eleggendoli tra i soci; b) nomina e revoca, quando previsto dalla legge o al bisogno, l'organo di controllo e il Revisore legale dei conti ; c) discute e approva il programma dell'attività dell'Associazione per l'anno in corso, nel quale sono specificate, per ogni attività, le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto e sono evidenziati i risultati attesi, assieme al bilancio preventivo dell'Associazione all'interno del quale viene indicato l'eventuale ammontare della quota associativa; d) discute e approva il bilancio consuntivo e la relazione sull'attività svolta che rappresenti, in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente dall'Assemblea, quanto realizzato ed i risultati conseguiti e) delibera sulla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo e promuove azione di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge; f) delibera, quando richiesto e in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione e sui provvedimenti di esclusione del socio garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio; g) ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza; h) approva l'eventuale regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo; i) fissa l'ammontare del contributo associativo; l) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

a) deliberare sulle modifiche dello statuto; b) deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione.

Art. 11 (modalità di voto in Assemblea) — L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti, salvo le diverse disposizioni nel caso di modifiche dello statuto e per lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione. Nelle deliberazioni di approvazione dei bilanci i componenti del Consiglio Direttivo non hanno voto. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si procede a votazione segreta. Di ogni riunione dell'assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione per la libera visione di tutti i soci.

Art. 12 (Convocazione dell'Assemblea) L'assemblea si riunisce una volta all'anno, entro il 30 del mese di marzo, per l'approvazione del bilancio consuntivo, della relazione sull'attività svolta l'anno precedente, del bilancio preventivo, dell'ammontare della quota sociale e del programma di attività previste per l'anno in corso. In altri casi l'Assemblea si riunisce per convocazione del Presidente, o su domanda motivata e su richiesta firmata da almeno un decimo degli aderenti, oppure quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario. La convocazione, contenente l'ordine del giorno, avviene mediante comunicazione scritta spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante sul libro dei soci. E' consentito trasmettere la convocazione per via telematica purché con la ragionevole garanzia di recapito della convocazione stessa ad ogni socio. L'avviso della convocazione è comunque esposto in bacheca nella sede dell'associazione.

Art. 13 (Validità dell'Assemblea) - L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti presenti in proprio o per delega; in seconda convocazione, invece, qualunque sia il numero degli aderenti presenti in proprio o per delega. L'Assemblea delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti. I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Art. 14 (Validità dell'Assemblea in caso di modifica dello statuto, scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione) — In caso di modifica dello statuto, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno la maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci. In caso di scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i 3/4 dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.

Art. 15 (Consiglio Direttivo) - Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.. Il Consiglio Direttivo è formato da un

minimo di tre ad un massimo di sette componenti, eletti dall'assemblea tra gli aderenti. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. L'assemblea prima dell'elezione procederà a determinare il numero dei componenti del

Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario. Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti specifiche esigenze legate all'attività dell'associazione. I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica per la durata di 3 (tre) anni e sono rieleggibili. In caso di dimissioni di uno o più membri del Consiglio Direttivo, questi potranno essere sostituiti per cooptazione, normata da apposito regolamento interno. Le eventuali cooptazioni dovranno essere ratificate nella prima seduta utile dell'Assemblea dei Soci. In ogni caso qualora venisse a mancare la maggioranza dei consiglieri, i rimanenti dovranno convocare senza indugio l'Assemblea per procedere a nuove elezioni. Il Consiglio direttivo può delegare l'ordinaria amministrazione a un Comitato Esecutivo le cui riunioni devono essere verbalizzate nell'apposito registro.

Art. 16 (Competenze del Consiglio Direttivo) - Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte l'anno. Il Consiglio Direttivo: a) amministra, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche, l'associazione secondo quanto stabilito nel comma seguente del presente articolo; b) gestisce la contabilità e redige le bozze del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; c) approva o rigetta le domande di ammissione; d) propone all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci; e) predisporre eventuali regolamenti interni.

Art. 17 (Funzionamento del Consiglio Direttivo) - Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti ed è presieduto dal Presidente dell'Associazione. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo è redatto verbale da parte del Segretario dell'Associazione.

Art. 18 (Il Presidente) Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Il Presidente è eletto dal Consiglio

Direttivo tra i propri componenti, a maggioranza dei presenti. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea con deliberazione approvata con il voto favorevole della maggioranza dei soci. Il Presidente, almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo consiglio direttivo. Il Presidente convoca e presiede l'assemblea e il Consiglio Direttivo e sovrintende alla realizzazione del programma di attività deliberato dall'Assemblea ordinaria. In caso di necessità ed urgenza, quando non sia possibile riunire tempestivamente il Consiglio Direttivo, il Presidente può assumere le decisioni opportune al fine di evitare un danno all'associazione. Tali decisioni devono essere ratificate dal Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.

Art. 19 (Il Vicepresidente) - Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione ogniquale volta questi sia impossibilitato ad esercitarle. Gestisce, di concerto con il Presidente e il tesoriere, la contabilità, il conto corrente e la cassa dell'Associazione relazionando al Consiglio Direttivo, in ogni sua riunione, sull'andamento delle entrate e delle uscite economiche e sullo stato del patrimonio dell'associazione.

Art. 20 (Il Segretario e il Tesoriere) - Il Segretario verbalizza le riunioni di Assemblea e di Consiglio Direttivo, gestisce la tenuta dei libri verbali e dell'elenco dei soci garantendone libera visione al socio che lo richieda. Il Tesoriere cura ogni aspetto amministrativo dell'associazione. Cura la gestione del conto corrente e della cassa e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone (dal punto di vista contabile) il rendiconto economico annuale e il bilancio di previsione. Il Segretario e il Tesoriere possono essere la stessa persona

Art. 21 (Organo di Controllo e Revisore Legale dei Conti) - L'Assemblea nomina l'Organo di Controllo, anche monocratico, qualora, per due esercizi consecutivi, siano superati due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: € 110.000,00
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque determinate: € 220.000,00
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità

La composizione e le funzioni dell'Organo di Controllo sono quelle determinate

dall'art.30 del D.Lgs. 117/2017.

L'Assemblea nomina un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro, qualora, per due esercizi consecutivi, siano superati due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: € 1.100.000,00
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque determinate: € 2.200.000,00
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 112 unità

Art. 21 (Libri sociali) — Sono libri sociali dell'Associazione: a) il libro dei soci contenente l'elenco dei soci dell'Associazione; b) il libro verbali dell'Assemblea, contenente gli avvisi di convocazione e i verbali dell'Assemblea; c) il libro verbali del Consiglio Direttivo, contenente i verbali del Consiglio Direttivo; d) il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'Associazione. La tenuta dei libri sociali è a cura del Segretario dell'Associazione. I libri devono essere tenuti in forma cartacea rilegata, conservati presso la sede legale dell'associazione oppure in altra sede se deliberato dall'Assemblea dei soci, a disposizione dei soci. Il libro dei soci deve essere regolarmente aggiornato. I verbali, di Assemblea e Consiglio Direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni. Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art.23 (Risorse economiche) Le entrate economiche dell'Associazione sono rappresentate

a) quote sociali; b) contributi pubblici e privati; c) donazioni e lasciti testamentari; d) rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi; e) eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata f) altre entrate espressamente previste dalla legge per le Organizzazioni di Volontariato. La quota sociale, se l'Assemblea ne delibera il pagamento, non è ripetibile o trasmissibile se non nei casi imposti dalla legge.

Art. 24 (Scritture contabili) — Il Consiglio Direttivo, salvo altra disposizione di legge,

registra le entrate e le uscite economiche mediante una prima nota di cassa, anche mediante strumenti informativi, tenuta in modo ordinato e veritiero. Ogni singola entrata e ogni singola uscita economica devono essere adeguatamente giustificate da valide pezze giustificative che devono essere archiviate in modo da assicurarne la fruibilità in caso di controllo. Il Consiglio Direttivo si assicura che vi sia esatta corrispondenza tra le voci riportate nella prima nota di cassa e le pezze giustificative archiviate.

Art. 25 (Esercizio sociale) — L'esercizio sociale inizia il 1^o gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art.13,3^o comma, del D.Lgs. 117/2017 qualora emanato. Al bilancio consuntivo deve essere obbligatoriamente allegata una relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e che documenti il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte. La bozza del bilancio consuntivo e della relazione sull'attività svolta è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro il mese di marzo.

Art. 26 (Bilancio preventivo) — Il bilancio preventivo è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro il mese di marzo. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art.13,3^o comma, del D.Lgs. 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua che deve essere approvata con specifico voto da parte dell'Assemblea dei soci la quale ne determina anche i tempi e le modalità di pagamento da parte dei soci. Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato un programma delle attività per l'anno in corso, specificando, per ogni attività, le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.

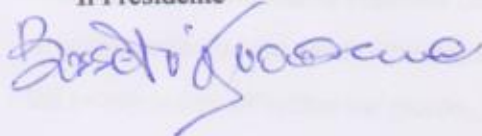
Art. 27 (Divieto di distribuzione degli utili) L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 28 (Assicurazione dei volontari) - Tutti gli aderenti dell'associazione che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile. L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Art. 29 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio) Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea con il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati. Contestualmente l'Assemblea deve nominare il liquidatore. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui art.45, comma 1, del D.Lgs 117/2017 qualora attivato, ad altro Ente del Terzo Settore individuato dall'Assemblea. Nel caso l'assemblea non individui l'Ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

Art. 30 (Disposizioni finali) - Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Il Presidente



Il Segretario

